



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 49

DEL 11 febbraio 2022

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO
INNANZI AL TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. LAVORO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26.05.2020 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed in particolare l'allegato n. 1 – Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 24/11/2020 si procedeva alla seconda variazione del suddetto piano, con la quale, tra l'altro, veniva prevista per l'anno 2020 la copertura di due posti di operaio – Cat B, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50%;
- ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento Comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 7/12/2012 e s.m.i. *"L'amministrazione comunale effettua le assunzioni fino alla categoria B1, per le quali è richiesto solo il requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2/87 n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego"*;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 448 del 27 novembre 2020 veniva attivata la procedura di selezione tramite le liste del competente Centro per l'impiego per l'assunzione di n. 2 posti di operaio, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali), cat. B, posizione economica B1, con contratto a tempo indeterminato e venivano comunicate le date della chiamata pubblica il 16 e il 17 dicembre 2020;
- con nota del 12/01/2021 prot. 650 da parte del Centro per l'impiego venivano individuati due nominativi (titolare Z.N. e riserva M.F.) per il posto a tempo indeterminato pieno e altri due per il posto a tempo indeterminato part time al 50% (titolare I.F. e riserva R.A.);
- alla selezione, regolarmente convocata, in data 19 gennaio 2021, non risultava presente il Sig. I.F. e dopo aver effettuato le prove era risultato idoneo unicamente il sig. R..A. per il posto di operaio a tempo parziale 50% (18 ore settimanali).

Rilevato che:

- con nota 20/01/2021, prot. 1136, il Centro per l'Impiego di Venaria comunicava, per quanto riguardava il Sig. I.F. che per errore materiale era stato indicato un nome diverso (F., anziché R.) e un indirizzo non corretto e che pertanto, non avendo potuto il sig. I.R. essere messo in condizione di parteciparvi, richiedeva di avviare il medesimo alla selezione come titolare per il posto di full time, essendo la suddetta selezione risultata infruttuosa per tale posto;
- come da verbale reso dalla commissione nominata per il giudizio di idoneità del 27.01.2021, il sig. I.R. non risultava idoneo;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 132 del 23 marzo 2021 venivano approvati i verbali della selezione relativa alla chiamata pubblica del 16 e 17 dicembre 2020 dai quali si evince l'esito infruttuoso della procedura mediante chiamata dalle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 legge 56/87, tenendo conto delle disposizioni del comma 5 bis, art. 36 del D.Lgs. 165/2001, a seguito della quale non è stato possibile procedere ad alcuna assunzione.

Considerato che in data 10.12.2021, prot. 26299, veniva notificato al Comune il ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Torino – Sez. Lavoro promosso dal sig. I. R. nei confronti del Comune di Pianezza e di una dipendente in qualità di Responsabile del Settore per accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della determina n. 132 del 02.03.2021, dichiarare per effetto la riapertura e conclusione del procedimento di selezione e condannare il Comune e la Responsabile del Settore Affari Generali al risarcimento del danno da perdita di chance, pari ad e 6.866,19, in caso di qualificazione patrimoniale del danno, aumentato di e 980,88 per ogni mese di mancata assunzione.

Ritenuto di resistere in giudizio avverso tale ricorso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 3 febbraio 2021, è stata autorizzata la costituzione in giudizio individuando gli avvocati del Foro di Torino, Cresta Stefano e Laura Polito, anche in via disgiunta tra di loro, per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio al fine di difendere e sostenere la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale.

Evidenziato, inoltre, che il suddetto ricorso è stato promosso anche nei confronti di una dipendente, (omissis) le cui generalità sono agli atti dell'ufficio di segreteria generale, la quale ha formulato la richiesta di concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 per sostenere le spese legali e esprimendo la volontà di farsi assistere dai medesimi avvocati individuati dall'Ente.

Rilevato che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...).”* Pertanto, secondo un regime solo parzialmente diverso da quello previsto per gli impiegati dello Stato e fermo restando il presupposto della mancanza di un conflitto di interesse, l'Ente Locale può direttamente accollarsi le spese per la difesa del dipendente sottoposto ad un “procedimento” civile, contabile o penale, nominando *“un legale di comune gradimento”*: diversamente, qualora l'interessato voglia tutelarsi con il ministero di un legale di fiducia, i relativi oneri restano carico del dipendente il quale solo nel caso di una *“conclusione favorevole del procedimento”*, potrà esercitare il diritto al rimborso (Corte dei conti, Sez. II Giur. Centrale d'Appello, sent. n. 522 del 9 dicembre 2010).

Dato atto che, per giurisprudenza consolidata, l'assunzione da parte dell'Ente locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente non è automatico, ma consegue solo al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che l'Ente è tenuto ad operare anche ai fini di una trasparente ed economica gestione delle risorse pubbliche e, in particolare:

- a) l'Ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal lavoratore interessato sui contenuti del contenzioso;
- b) l'Ente abbia ritenuto, preventivamente, che non sussistano situazioni di conflitto di interesse;
- c) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- d) l'Ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa "sin dall'apertura del procedimento";
- e) il gradimento preventivo dell'Ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;
- f) la conclusione del procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena, perché il fatto non sussiste, ovvero provvedimento di archiviazione in assenza di colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio nei confronti dell'Amministrazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 23 settembre 2015, con la quale veniva approvato il Regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori ed in particolare, gli artt. 2, 3 e 5 relativi ai presupposti e alle condizioni per la concessione del patrocinio legale.

Considerato che l'Amministrazione, ai sensi della succitata normativa e giurisprudenza, ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per l'assunzione in proprio delle spese legali, e, più specificamente:

- a) gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento in oggetto sono effettivamente stati posti in essere dalla dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio;
- che non sussiste ex ante una situazione di conflitto di interessi, fermo restando che, come da giurisprudenza pronunciata sul tema, l'accertamento va compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni del giudizio.

Effettuata la valutazione da parte del segretario generale in merito ai presupposti per la concessione del patrocinio legale alla dipendente in questione, con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 03.02.2022 si è stabilito di assumere l'onere di difesa della dipendente scegliendo una difesa congiunta con il medesimo legale.

Ritenuto di conferire agli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, entrambi del Foro di Torino, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, eleggendo domicilio presso lo studio legale Cresta & Associati, Via Principi D'Acaja 47 – Torino l'incarico di rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del giudizio innanzi Tribunale di Torino – Sez. Lavoro, promosso dal sig. I. R. nei confronti del Comune di Pianezza e di una dipendente in qualità di Responsabile del Settore per accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della determina n. 132 del 02.03.2021, dichiarare per effetto la riapertura e conclusione del procedimento di selezione e condannare il Comune e la Responsabile del Settore Affari Generali al risarcimento del danno da perdita di chance, pari ad € 6.866,19, in caso di qualificazione patrimoniale del danno, aumentato di € 980,88 per ogni mese di mancata assunzione.

Visto il nuovo preventivo presentato in data 29/11/2021 dal citato Avvocato Cresta, che ha richiesto, per lo svolgimento del citato incarico, un compenso determinato come segue :

Compensi tabellari:

Fase di studio € 4.536,00

Fase introduttiva € 1.620,00

Fase istruttoria/trattazione € 2.550,00

Fase decisoria € 4.050,00

Totale: € 12.756,00, aumento del 30% ex art. 4 c. 2 per pluralità € 3.826,80 di parti, per complessivi € 16.582,80, oltre spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% per un importo lordo di € 24.196,29 (come da parametri tabellari dei compensi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014). Preventivo scontato 26% (- € 6.291,05) per un totale lordo compensi di 17.905,00 arrotondato per difetto ad € 17.900,00

Ritenuto, altresì, necessario approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs.267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile Vicario del Settore Affari Generali in virtù della validità della nomina disposta con Decreto Sindacale n. 20 del 30/12/2021.

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- Di affidare agli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, entrambi del Foro di Torino, tanto disgiuntamente quanto congiuntamente, eleggendo domicilio presso lo studio legale Cresta & Associati, Via Principi D'Acaja 47 – Torino, l'incarico di rappresentare e difendere questo Comune e la dipendente in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, in ogni stato e grado del giudizio innanzi Tribunale di Torino – Sez. Lavoro, promosso dal sig. I. R., per accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità della determina n. 132 del 02.03.2021, dichiarare per effetto la riapertura e conclusione del procedimento di selezione e condannare il Comune e la Responsabile del Settore Affari Generali al risarcimento del danno da perdita di chance, pari ad € 6.866,19, in caso di qualificazione patrimoniale del danno, aumentato di € 980,88 per ogni mese di mancata assunzione.
- Di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Di impegnare la somma di € 17.900,00 al lordo degli oneri di legge, di cui € 12.267,67 per onorari, € 1.840,15 per spese forfettarie, € 3.227,87 per Iva ed € 564,31 per Cpa, ai fondi di cui al codice 01 02 1 103 - del bilancio 2022 in corso di approvazione.
- Di dare atto che per la liquidazione del compenso si provvederà ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, con apposito atto successivo.
- Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il suddetto incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016.
- Di dare atto che i nominativi dei soggetti interessati alla vicenda giudiziaria non vengono inseriti nell'atto pubblicato all'Albo Pretorio in ossequio al principio di minimizzazione dei

dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016.

- La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE VICARIO DI
SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dott. Gianluca

Estremi Contabili

Accertamento

Prenotazione Impegno

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica

Pianezza, 11 febbraio 2022

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
FAVARATO Rag. Luca**

*Istruttore della determina: GUIFFRE STEFANIA
Proposta di determina n° 14 del 08/02/2022*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 14 febbraio 2022 al 01 marzo 2022

Pianezza, lì 14 febbraio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo